ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2024, RELATIVA A NORME COMUNI PER I MERCATI INTERNI DEL GAS RINNOVABILE, DEL GAS NATURALE E DELL'IDROGENO, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2023/1791 E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2009/73/CE

Art. 38

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, all'alinea, dopo la parola: «pecuniarie» sono inserite le seguenti: «alle imprese di gas naturale e di idrogeno» e dopo la parola: «previsti» sono inserite le seguenti: «dalla direttiva (UE) 2024/1788, dal regolamento (UE) 2024/1789 e».

Versione in vigore dal 15 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE
Estremi	Decreto legislativo 3 luglio 2026, n. 136
Capo	V — Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-136-2026/art-38-modifiche-all-articolo-45-del-decreto-legislativo-1-giugno-2011-n-93

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it